

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0855 del 18 luglio 2005) promosso da:

Polisportiva Rosetana Calcio Srl, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Fonte dell'Olmo s.n.c., in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig. Pasqualino Iezzi, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Abbamonte, Pietro Di Giacinto e Prof. Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliata in Pineto (TE), al Viale G. D'Annunzio n. 207 (tel. 0859491989 – 0859493373 / fax 0859491989 - 0859493373), presso lo studio dell'Avv. Pietro Di Giacinto

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

convenuta –

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;

viste le memorie del convenuto e le relative conclusioni;

visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;

visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto:

- che la normativa federale, compresa quella di cui al C.U. 162/A del 31.01.2005 e al C.U. 189/A del 15.03.2005, non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace;
- che, anche ad ammettere la natura amministrativa dell'attività federale di accertamento dei requisiti per l'iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, in particolare ritenendosi assolto l'obbligo di motivazione, anche per relationem alla motivazione e all'istruttoria svolta dall'organo tecnico di primo grado;
- che, dalla documentazione in atti, la società istante non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale. In particolare:
 - a) la società non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell'erario, limitandosi a presentare un'istanza di dilazione del debito, su cui l'Agenzia delle entrate non si è mai pronunciata, a nulla potendo valere il presunto formarsi in tal modo di un atto di silenzio-assenso, trattandosi chiaramente di tipo di provvedimento sottratto all'applicazione di tale istituto;
 - b) non ha provveduto al pagamento dei debiti previdenziali presso l'Enpals e che quest'ultimo, in data 06.07.2005, ha respinto l'istanza di rateizzazione;
- che l'assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell'iscrizione al campionato, restando pertanto assorbita ogni valutazione circa la eventuale soddisfazione degli altri requisiti la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali;
- che gli onorari e le spese di arbitrato e di lite devono seguire la soccombenza

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, in rito e merito:

- rigetta la domanda della società istante **Polisportiva Rosetana Calcio Srl**;
- pone a carico della società **Polisportiva Rosetana Calcio Srl** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, compensando tra le parti gli onorari e le spese di difesa;

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento particolare, su accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza, il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo.

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano